



TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 86 / 2024 R.G. Proc. Unit.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Carlo Calvaresi	Presidente
Flavio Conciatori	giudice relatore
Ninetta D'Ignazio	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso di cui all'art. 268 co. II C.C.I.I. avanzato da "Vivibanca s.p.a.", assistita dall'avv. S. Pugno, per apertura della liquidazione controllata nei confronti di D'Ignazio Roberto (Cod. Fisc. DGNRRT61A08L103B);

visto il verbale di udienza del 16/9/2025 in cui il debitore si riservava di associarsi al ricorso;

preso atto del ricorso presentato il 18/9/2025, ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I., dallo stesso D'Ignazio Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. B. Di Ferdinando; osservato:

- che non risultano iscritte domande alternative di composizione concordata della crisi, di cui al titolo IV C.C.I.I.;
- che non risulta in atti alcuna attestazione ai sensi dell'articolo 283, co. III C.C.I.I.; ritenuto che ricorrono i requisiti per l'apertura della procedura

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di D'Ignazio Roberto (Cod. Fisc. DGNRRT61A08L103B);

nomina

giudice delegato il giudice Flavio Conciatori

liquidatore, in conformità al combinato disposto degli artt. 2 co. I lett. n) e 270 co. II lett. b), il dott. Roberto Zitti;

ordina





a. al debitore ricorrente:

1. di depositare entro 7 giorni l'elenco dei creditori e, se esercente attività di impresa, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
2. ai sensi degli artt. 270 co. V e 150 C.C.I.I., di astenersi dall'operare qualsiasi pagamento di creditori suscettibile di alterare la par condicio creditorum, con esclusione dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento.

b. a chiunque ne detenga l'uso:

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva provvisoria facoltà di utilizzo in attesa dell'approvazione del piano di liquidazione;

c. al liquidatore:

1. di dare seguito agli adempimenti di cui all'art. 273 co. I, II, III, IV C.C.I.I., operando la trascrizione della sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati, presso gli uffici competenti, nonché di aprire il conto corrente della procedura agli ordini del Giudice Delegato;
2. di predisporre entro gg. 90 il programma di liquidazione finalizzato al miglior soddisfacimento possibile del ceto creditorio, tenendo presente ed applicando i criteri dettati da Corte Cost. 6/2024 e Corte Cost. 65/2022;
3. di specificare – all'interno del programma di liquidazione – i limiti in cui, avuto riguardo ai parametri indicati da DPCM 159/2013 (all. 1) e considerata la condizione del nucleo familiare, il ricorrente debba trattenere una quota delle sue entrate per il sostegno suo e della sua famiglia;

rimette

al Giudice Delegato, in sede di approvazione del programma di liquidazione, la determinazione, ai sensi dell'art. 268 co. IV lett. b C.C.I.I., della quota delle entrate familiari necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, rammentando al liquidatore che la proposta deve essere formulata con riferimento all'allegato 1 DPCM 159/2013

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di 60 giorni entro il quale, **a pena di inammissibilità**, presentare al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le istanze di restituzione, di rivendicazione, nonché di ammissione al passivo, predisposta con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 201 C.C.I.I.;

al liquidatore, ai sensi dell'art. 272 co. II C.C.I.I. termine di gg. 90 per completare





l'inventario dei beni del debitore e depositare il programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione.

riserva

al Giudice Delegato la verifica della rispondenza dei compensi di tutti i professionisti alle previsioni normative di riferimento, nonché la loro graduazione e la liquidazione, ove superiori ai limiti di legge.

Autorizza provvisoriamente all'inserimento nella misura del 50% delle somme relative a compensi indicati in ricorso come prededucibili, tra essi ricomprendendosi altresì il compenso del legale nominato dalla parte debitrice, con compenso che va tuttavia quantificato nei minimi tariffari, trattandosi di procedura nella quale l'assistenza legale non è richiesta dalla norma.

La presente sentenza sarà inserita, a cura del liquidatore ai sensi dell'art. 270 co. IV C.C.I.I., nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia.

Visti gli artt. 270 co. IV e 272 co. II C.C.I.I., manda alla Cancelleria per la notifica alla parte debitrice e al liquidatore per la notifica ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori.

Ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I., decorsi 3 anni dalla data del deposito della presente sentenza, il liquidatore dovrà autonomamente rimettere al Tribunale relazione in ordine all'insussistenza o meno delle condizioni preclusive di cui all'art. 280 e 282 co. II C.C.I.I. rispetto al beneficio dell'esdebitazione di diritto.

Teramo, 22/09/2025

Il Giudice rel.-est.

Flavio Conciatori

Il Presidente

Carlo Calvaresi

